CORTE FEDERALE D'APPELLO

III[a]SEZIONE

RIUNIONE VENERDI'21 OTTOBRE 2016

1. Ricorso calc. MARAZZI RICCARDO **RESPINTO**

avversola sanzione della squalifica per 11 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5 C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 C.G.S. e 61 comma 6 N.O.I.F. - nota n. 15023/642 pf14-15 AA/ac del 16.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 7.9.2016)

2. Ricorso F.C.D. SAN BARTOLO GABICCE MARE **RESPINTO**

avversole sanzioni:

- squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitteal calc. Vucani Dorian per violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S., 39 N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6 N.O.I.F.;
- penalizzazione di punti 5, oltre ammenda di € 200,00, inflittealla reclamante a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti a dirigenti, calciatori e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 14999/477 pf15-16 del 16.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 7.9.2016)

3. RicorsoCalc. LORENZO COSTA avversole sanzioni: - squalifica di mesi 1 per violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S.; - squalifica di mesi 6 e ammenda di € 500,00, per violazione dell'art. 30 Statuto Federale; inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 921/953pf15-16/AA/mg del 20.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 11 del 21.9.2016)	**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effettoannulla la sanzione della squalifica di mesi 6 e l'ammenda di € 500,00. Conferma la sanzione della squalifica di mesi 1
4. Ricorso A.S.D. DUE TORRI avversole sanzioni: - inibizione di mesi 6 inflitta al sig. Amato Carlo, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società, per violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 94ter comma 11 N.O.I.F. e dell'art. 8 commi 9 e 10 C.G.S.; - penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel Campionato di competenza della prima squadra, Stagione Sportiva 2016/2017, inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S.; seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 90/961 pf15-16 DP/fda del 4.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18/TFN del 27.9.2016)	**RESPINTO**